



COMUNE DI MAFALDA

(Provincia di Campobasso)

pec: comune.mafaldacb@legalmail.it

Allegato A

CAPITOLATO SPECIALE - CONCESSIONE DI CHIOSCO DESTINATO ALL'ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE.

Art. 1 - Oggetto del presente bando è l'assegnazione in concessione di un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande di area adiacente con relativo manufatto (servizi igienici). A fronte dell'assegnazione in concessione il futuro aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere all'Ente un canone di concessione.

Art. 2 - Il Concessionario avrà l'obbligo:

- . di provvedere all'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni;
- . di provvedere a sua cura e spese alla richiesta dei permessi e delle autorizzazioni per la gestione del chiosco;
- . di garantire la custodia, gestione e pulizia dell'immobile affidato in concessione, compresi i relativi servizi igienici e tutta l'area circostante mediante il principio della raccolta differenziata;
- . di esercitare l'attività secondo quanto stabilito dalla normativa di settore e dalle disposizioni comunali vigenti in materia;
- . di restituire i manufatti in buono stato di conservazione generale che rientreranno nella piena disponibilità del Comune, compresa ogni eventuale incorporazione. Nessun rimborso o compenso a qualsiasi titolo può essere vantato dal Concessionario;
- . di rispettare gli orari di apertura e chiusura nonché gli orari per la diffusione di musica impartiti dall'Ente, pena revoca della concessione in oggetto;

Art. 3 - L'immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad attività di somministrazione di alimenti e bevande. L'attività di somministrazione non è trasferibile in locali e spazi diversi da quelli dati in concessione. L'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico è vincolata alla concessione del chiosco, pertanto, la titolarità della stessa è del Comune di Mafalda che la cede temporaneamente al gestore pro tempore della struttura, il quale non potrà vantare alcun diritto sull'autorizzazione amministrativa al termine del periodo di concessione/gestione.

Art. 4 - Il soggetto aggiudicatario avrà l'obbligo di tenere gli immobili in buono stato di manutenzione, ed in particolare di tenere in efficienza e a norma gli impianti elettrici, di illuminazione ed idraulici presenti, provvedere a renderlo in regola con le norme sulla sicurezza nonché alla pulizia e manutenzione delle aree circostanti gli spazi assegnati.

Art. 5 - Gli oneri degli interventi relativi alla manutenzione ordinaria sono assunti dal Concessionario in via esclusiva. Eventuali interventi di manutenzione straordinaria, anche preventivi rispetto all'inizio della gestione, potranno essere realizzati a cura e spesa del Concessionario. In tal caso la spesa dovrà essere autorizzata e dichiarata conforme dall'Ufficio Tecnico Comunale. In ogni caso gli immobili alla fine del rapporto dovranno essere riconsegnati in perfetta efficienza e a in regola con le normative sulla sicurezza.

Art. 6 - Risoluzione del contratto: Il concessionario non potrà mutare l'uso esclusivo pattuito e non potrà concedere a terzi, a qualsivoglia titolo, in tutto o in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione del contratto a norma dell'art. 1456 c.c. Il mancato pagamento, anche parziale, entro i termini e con le modalità che saranno contrattualmente previste, del canone e degli oneri accessori produrranno ipso iure, ai sensi dell'articolo 1456 codice civile, la risoluzione del contratto per fatto e colpa del concessionario ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto.

Art. 7 - Il Concessionario non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria od addizione agli immobili concessi, alla loro destinazione ed agli impianti esistenti senza il preventivo consenso del concedente.

Art. 8 - Il Concessionario è direttamente responsabile verso il concedente e/o eventuali terzi dei danni causati per sua colpa da incendio, perdite d'acqua, fughe di gas ecc.. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso della cosa concessa. È prevista a carico del Concessionario la stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni arrecati al committente o a terzi nello svolgimento dell'attività.

Art. 9 - Il Concessionario deve impegnarsi a riconsegnare l'area concessa e l'unità immobiliare ivi realizzata in buono stato, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.

Art. 10 - Spese contrattuali e di registrazione in caso d'uso sono a carico del concessionario.